



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Schema di decreto legislativo recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei Revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148".

Testo decreto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata Legge Costituzionale n. 3 del 1948;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del _____;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è istituito il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito il Collegio), quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2

Composizione del Collegio

1. Il collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, scelti mediante estrazione da un elenco i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti, essere residenti in Sardegna.
2. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il Collegio opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 3

Disciplina delle funzioni

1. Con legge regionale sono disciplinate le funzioni e le competenze del Collegio, nonché il procedimento per il conferimento dell'incarico.

Art. 4

Oneri

1. Le spese per il funzionamento del Collegio sono a carico della Regione Sardegna.